**ISTRUTTORIA CONSILIARE DEL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CONTRATTO DI APPALTO 18-09-2018 REP 3/2018 RISTRUTTURAZONE PALAZZINA CENTRO DIREZIONALE VIA BEETHOVEN - TRANSAZIONE EX ART. 208 D LGS. 50/2016 CON L’APPALTATRICE SOC CLEA S.C. - CUP: B71E17000190007 - CIG: 7457025383 - APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO PER APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- con atto di Giunta 215/2018 del 02.05.2018, veniva approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di “*ristrutturazione di una palazzina nel centro direzionale di Via Beethoven Ferrara da destinarsi a sede decentrata di delegazione comunale ed uffici di polizia”;*

- in forza di apposita Convenzione con il Comune di Ferrara, approvata con Delibera di Giunta Comunale 03-08-17 n. 363 pg 92320, ACER riceveva l’incarico di esperire la gara d’appalto per la selezione dell’operatore economico esecutore dei lavori e quindi procedere alla sottoscrizione del relativo contratto assumendo il ruolo e la funzione di Stazione Appaltante in nome e per conto del Comune di Ferrara;

- in data 04.05.2018 ACER provvedeva alla pubblicazione del bando di gara (GURI serie speciale n. 50/2018),

- con Provvedimento di Urgenza del Presidente n. 10 del 30.07.2018, ratificato dal Consiglio di Amministrazione di ACER con Delibera n. 43 del 21.08.2018, venivano approvate le risultanze della procedura di gara con aggiudicazione definitiva dei lavori in favore di CLEA S.c. per un importo, di € 2.825.264,75 (oltre IVA), comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 76.819,75;

- in data 18.09.2018 veniva sottoscritto dalle parti il relativo contratto d’appalto Rep. n. 3/2018, per un corrispettivo complessivo convenuto a corpo di € 2.825.264,75 (oltre IVA), di cui € 2.748.445,00 per lavori ed € 76.819,75 oneri per la sicurezza;

- il termine per l’ultimazione delle opere appaltate veniva fissato in 300 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, che veniva sottoscritto il 24.09.2018 con conseguente termine di ultimazione fisato al 21.07.2019;

- i lavori, con Verbale 02.01.2019, venivano sospesi a far data dal 21.12.2018;

- con Verbale del 06.06.2019, essendo cessate le cause di sospensione, veniva disposta la ripresa dei lavori, fissandosi il nuovo termine contrattuale al 04.01.2020;

- nel corso dei lavori, la Stazione Appaltante emetteva gli Ordini di Servizio nn. 1 e 2 con cui ordinava all’impresa di dare corso a talune prestazioni, urgenti e necessarie, sebbene non comprese nel contratto d’appalto, nelle more della approvazione di una Perizia di Variante suppletiva che ricomprendesse dette lavorazioni oggetto dei menzionati Ordini di Servizio nn. 1 e 2;

- in data 24.05.2019 con DD n.1261/2019 veniva approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva n.1, riguardante: eventi imprevisti e imprevedibili; miglioramenti funzionali richiesti dal Corpo di Polizia Municipale; aspetti di carattere strutturale che portava ad euro 3.069.655,23 (oltre IVA) il totale dei lavori aggiudicati ;

- con Verbale del 05.08.2019 veniva disposta la sospensione parziale dei lavori; in particolare venivano sospese le lavorazioni preordinate alla costruzione di divisori interni, all’esecuzione di intonaci e degli impianti;

- con OdS n. 3 del 30.09.2019, veniva ordinato all’appaltatrice di procedere alla realizzazione degli intonaci Rei e di tagli strutturali;

- in data 17.10.2019 con DD n.2643/2019, conseguente ad orientamento di Giunta del 16.07.2019, veniva approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva n.2, riguardante: destinazione del fabbricato ad uso esclusivo del Corpo di Polizia Municipale; inserimento nuove opere richieste dal Corpo di Polizia Municipale che portava ad euro 3.124.242,88 (oltre IVA) il totale dei lavori aggiudicati;

- il 18.11.2019, rimosse le cause impeditive all’esecuzione delle opere, veniva sottoscritto il Verbale di ripresa dei lavori, con fissazione di nuovo termine per l’ultimazione dei lavori al 13.07.2020;

- nonostante la ripresa dei lavori, l’ Appaltatore sosteneva di non essere nelle condizioni di dare impulso alla realizzazione delle attività secondo le originarie previsioni, in considerazione della necessità, rappresentata dalla Stazione Appaltante, di soddisfare sopravvenute esigenze che imponevano la modifica della distribuzione interna del Piano Terra (layout). Inoltre, risultavano necessarie talune variazioni strutturali per fare fronte a talune criticità statiche, emerse durante l’esecuzione delle opere di demolizione;

- I SSAALL n. 4 (per lavori a tutto il 28.1.2019) e n. 5 (per lavori a tutto il 28.01.2020), venivano sottoscritti dall’impresa rispettivamente con riserve nn. 1 e 2, con le quali l’Impresa reclamava i maggiori oneri derivanti dall’anomalo andamento della fase esecutiva;

in data 01.06.2020 CLEA S.c. depositava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160 e 161, comma 6, L.F. avanti al Tribunale di Venezia il quale, con Decreto del 26/09/2020, disponeva la sospensione dell’appalto assentito da ACER Ferrara per il periodo di 60 giorni;

- in data 09 aprile 2021 Clea presentava al Tribunale di Venezia la proposta di concordato preventivo con continuità aziendale;

- in data 17.03.2021 veniva disposta la sospensione dei lavori in ragione della emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus COV- SARS 2;

- nelle more di quanto sopra riepilogato la Stazione Appaltante e l’appaltatrice convenivano sulla necessità, determinata da eventi ed esigenze sopravvenute, di introdurre un’ulteriore Perizia di Variante (n. 3), dando conseguentemente corso alla relativa redazione a contenuti tecnici ed economici condivisi e contenuti nella Relazione Tecnico Economica trasmessa in data 26/08/21 prot.14882; l’Impresa, contestualmente alla proposta transattiva di cui a tra poco, si è dichiarata disponibile a completare i lavori come risultanti anche dalla Perizia di Variante n. 3 cosi come predisposta e definita da ACER Ferrara;

- l’appaltatrice società Clea, anche in considerazione del fatto che il contratto in questione era inserito nel piano presentato al Tribunale di Venezia nell’ambito del concordato preventivo con continuità aziendale, ha ritenuto necessario risolvere tutte le questioni pendenti con una transazione anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lgs. 50/2016 contenente, oltre alla predetta disponibilità alla realizzazione delle opere previste nella approvanda perizia di variante n.3 quindi nell’ambito contrattuale, la vera e propria transazione sulle controversie in atto relativamente a due profili: le criticità correlate all’andamento dei lavori che hanno determinato l’apposizione ed esplicazione sugli atti contabili delle riserve a mezzo delle quali sono stati richiesti, a diverso titolo, compensi aggiuntivi, ed, in secondo luogo, l’asserita necessità di ricondurre ad equità il contratto, ripristinando l’equilibrio economico dello stesso, tenendo conto che per effetto dell’emergenza sanitaria i costi primi dei materiali e delle forniture hanno subito un imprevisto e imprevedibile incremento tale da incidere sul sinallagma contrattuale, ciò anche alla stregua dei principi declinati dall’Ufficio del massimario della Suprema Corte di Cassazione con la Relazione n. 56 dell’8.8.2020;

- la proposta transattiva definitiva è stata il frutto di una trattativa nel corso della quale, in particolare, a fronte di riserve per euro 370.000,00 si è giunti a concordare un importo di euro 314.000,00 (oltre IVA 10% per un totale di € 345.400,00). Per quanto riguarda la modifica dei prezzi sulla base degli asseriti esorbitanti aumenti determinati nel mercato, quale conseguenza della pandemia, Clea ha fatto pervenire uno studio che quantifica e giustifica nel dettaglio gli aumenti in questione, Acer ha provveduto a verificare la fondatezza e congruità delle richieste, giungendosi a determinare gli aumenti che sono risultati effettivamente esorbitanti rispetto al normale andamento del mercato, tranne che per la richiesta relativa all’impianto fotovoltaico che non è stata riconosciuta; si è ritenuto di applicare il principio di cui all’art. 106 del codice appalti circa la depurazione di un’alea a carico dell’appaltatore, ma di non applicare il limite ulteriore previsto per l’ordinaria revisione prezzi costituito dalla metà degli aumenti verificatisi. Tale impostazione è stata, nel frattempo, fatta propria dal legislatore con la L.106/21 di conversione del c.d. “Decreto Sostegni” che ha determinato tale alea nell’ 8%. Ne è risultato un riconoscimento per sopravvenuta eccessiva onerosità pari ad euro 160.482,68 (oltre IVA 10% per un totale di € 176.530,95) a fronte di 193.900,20 chiesti dall’impresa. Sono stati ritenuti altresì necessari interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e igiene del cantiere, compromesse dalla sospensione lavori causa pandemia, una parte delle quali posti a carico del’impresa

- dalle trattative è scaturita l’ipotesi transattiva condivisa con l’appaltatrice che si allega a far parte integrante del presente atto e che, nella parte dispositiva, prevede quanto segue:

***Tutto ciò premesso e considerato***

*Le parti convengono quanto segue:*

*Clea Sc – Impresa Generale Costruzioni e Comune di Ferrara, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lgs. 50/2016, intendono transigere, alle sotto riepilogate condizioni, tutte le criticità dell’appalto preordinato alla “ristrutturazione di una palazzina nel centro direzionale di Via Beethoven Ferrara da destinarsi a sede decentrata di delegazione comunale ed uffici di polizia” al fine di poter dare impulso, senza soluzioni di continuità alle lavorazioni residue e completare conseguentemente le opere.*

*La premessa fa parte integrante della presente transazione*

***1.***

*L’impresa si obbliga a realizzare completare i lavori residui e già previsti dal contratto e dalle perizie di variante precedenti nonché dare corso anche all’esecuzione dei magisteri contemplati nella perizia di variante n. 3, come da Relazione Tecnica ed Economica in data 26/08/21 prot. 14882, trasmessa da Acer a firma del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento allegata (sub 1) al presente atto, il valore della quale, già condiviso con la Stazione Appaltante è pari a € 299.557,09 oltre IVA, comprensiva degli ulteriori interventi per la sicurezza resi necessari a causa della pandemia covid.*

*Pertanto, per il completamento delle opere Clea sarà tenuta a realizzare lavori per complessivi € 3.423.799,97 oltre IVA.*

*L’impresa si obbliga altresì a realizzare gli interventi di ripristino del cantiere, deteriorato a causa della sospensione dei lavori, come precisati nel computo trasmesso da Clea sc e ritenuti necessari e congrui da Acer in apposita nota conseguente a sopralluogo entrambi allegati al presente atto (sub 2), interventi stimati in €. 31.000,00; l’impresa rinuncia e si accolla una parte di detto importo accettando il ridotto corrispettivo di €. 22.000,00 oltre IVA che il comune si obbliga a pagare;*

***2.***

*La Stazione Appaltante, anche alla stregua di quanto indicato nella menzionata Relazione 56/2020 del massimario della Corte di Cassazione, riconosce a Clea Sc l’effettivo valore dei materiali e delle forniture da impiegare nel completamento dei lavori, conseguente all’imprevisto e imprevedibile incremento dei costi cui si è assistito nel periodo marzo 2020 – marzo 2021.*

*Detto incremento risulta dalla relazione presentata dall’impresa in data 09/07/21 prot. CL/243 ed allegata al presente atto (sub 3),le cui risultanze vengono ritenute fondate e congrue ad eccezione dei materiali relativi alla realizzazione degli impianti fotovoltaici. Pertanto, a fronte di una stima complessiva degli aumenti dei prezzi, indicata da detta relazione in €.193.900,00, dedotto quanto relativo al fotovoltaico si accerta un importo di €. 174.437,70 cui si applica ulteriore riduzione di €. 13.955,00 pari all’alea dell’8% a carico dell’appaltatore in analogia a quanto disposto dalla L. 106/21; vengono pertanto riconosciuti per aumento prezzi dei materiali, complessivi €.160.482,68, oltre IVA, che verranno pagati nei singoli SAL applicando ai materiali interessati dai lavori svolti l’aumento specificamente previsto per gli stessi ridotto dell’allea del 8%. Con la precisazione che tale aumento è riconosciuto per le opere residue precedenti la perizia di variante n. 3 che ha già tenuto conto dei nuovi prezzi.*

***3.***

*A fronte delle riserve inscritte per complessivi €.370.000,00, Clea accetta la minore somma di € 314.000,00 (oltre IVA) a tacitazione di qualsiasi pretesa, domanda e/o richiesta e, dunque, a saldo e stralcio degli importi reclamati con le riserve iscritte ed esplicate negli atti contabili, somma che il comune di Ferrara si obbliga a pagare.*

*Clea rinuncia a tutte le riserve e a far valere ulteriori riserve che siano fondate sui fatti assunti a presupposto di quelle oggetto di rinuncia*

***4.***

*Il pagamento delle somme di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovrà essere effettuato come segue:*

* *L’incremento dei costi dei materiali e delle forniture dovrà essere liquidato in occasione dei singoli SSAALL in relazione ai lavori effettivamente eseguiti ed ai materiali utilizzati; i SSAALL saranno redatti in conformità a quanto previsto nel contratto d’appalto originario, nel corso dell’esecuzione dei lavori e, dunque, le somme in questione saranno corrisposte a mezzo dei certificati di pagamento preordinati al versamento dei lavori via via eseguiti;*
* *La somma di € 314.000,00 (oltre IVA), a tacitazione delle riserve, dovrà essere corrisposta a mezzo di bonifico bancario sul c/c dedicato acceso presso Banca\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod. IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_, in tre rate uguali di cui le prime due rispettivamente contestualmente al pagamento dei primi due SAL e l’ultima contestualmente al pagamento del conto finale.*

*Conseguentemente con l’avvenuto e tempestivo pagamento della suddetta somma, la scrivente società sarà soddisfatta di ogni pretesa o richiesta di cui alle riserve apposte sugli atti contabili e di non avere più nulla a che pretendere in relazione a dette riserve iscritte negli atti contabili dell’appalto.*

*In considerazione del contenuto della perizia di variante n. 3 Clea si impegnerà a completare i lavori entro 300 giorni, naturali e consecutivi dall’effettiva ripresa delle attività; per la ripresa dei lavori sarà disposto specifico verbale dalla Direzione dei Lavori.”*

Su richiesta di Clea si è introdotta nella trattativa la seguente precisazione condivisa dalle parti trattanti e confermata con scambio di pec:

*“Nel caso di accordo sulla presente transazione, Clea provvederà a darne comunicazione al Commissario giudiziale della procedura di Concordato preventivo cui è soggetta, in ragione dei compiti di vigilanza sull'esercizio dell'impresa, richiedendo allo stesso di esprimere eventuali rilievi e/o ragioni ostative entro 15 giorni dal ricevimento.*

*Resta inteso che in caso di accettazione della transazione la sottoscrizione dell’accordo da parte di Clea sarà subordinata all’autorizzazione da parte del Tribunale di Venezia, a seguito di parere del Commissario Giudiziale, fermo restando che qualora questo non formuli rilievi ovvero evidenzi ragioni ostative a procedere alla sottoscrizione di specifica scrittura privata a contenuto transattivo, la scrivente impresa interverrà alla firma con la conseguenza che riprenderà i lavori non appena sarà disposto il relativo verbale.*

*La sottoscrizione dell’accordo da parte del Comune di Ferrara sarà subordinata all’acquisizione da parte di Clea s.c. della predetta autorizzazione da parte del Tribunale di Venezia, a seguito di parere del Commissario Giudiziale, entro giorni 45 dalla comunicazione della deliberazione di Consiglio che autorizza la transazione. Decorso tale termine il Comune, con semplice comunicazione, potrà recedere dalla trattativa e dalla proposta transattiva senza alcuna responsabilità conseguente.”*

* sull’ipotesi transattiva è stato acquisito parere favorevole del l’avvocatura comunale in data 18/08/2021.
* La proposta di transazione appare conveniente sotto diversi punti di vista. Per quanto riguarda gli importi chiesti come da riserve, nonostante la relazione del D.L. che riconosce solo una minima parte delle richieste dell’appaltatrice, le stesse appaiono suscettibili di accoglimento in caso di controversia giudiziale, ciò alla luce delle considerazioni del RUP di cui a relazione PG 0100326 del 17/08/21. Una controversia giudiziale comporterebbe peraltro spese di CTU e relativi CTP che potrebbero essere poste a carico del comune in caso di soccombenza , unitamente alle spese di lite e, anche nell’altro caso potrebbero essere compensate tra le parti. La trattativa, inoltre, ha consentito di ottenere la rinuncia e riduzione delle pretese dell’appaltatrice da 370.000 a 314.000 euro (oltre IVA).

Per quanto riguarda la questione dell’aumento abnorme dei prezzi a causa della nota pandemia covid, pur in presenza di un ostacolo normativo al riconoscimento della revisione prezzi ex art. 106 codice appalti (il contratto esclude la revisione prezzi), la dottrina si è incaricata di affrontare tale situazione laddove un fatto straordinario, come la pandemia, abbia modificato i prezzi oltre le normali dinamiche di mercato, rendendo insostenibile il proseguimento dei lavori da parte dell’appaltatore in una situazione di abnorme squilibrio del sinallagma. Tale situazione si può inquadrare nell’eccessiva onerosità sopravvenuta che, se non impone la revisione prezzi, consentirebbe all’impresa di recedere dal contratto salvo che intervenga una disponibilità del committente a modificare il contratto sotto questo profilo. Sul punto si rimanda al pregevole parere dell’ufficio del massimario della Cassazione già citato che, tra l’altro, attribuisce una responsabilità alla stazione appaltante che rifiuti ogni tentativo di accordo bonario. Attualmente, inoltre,il tema è stato affrontato e riconosciuto dalla legge 106/21 di conversione del “Decreto Sostegni”. Ancora, il riconoscimento in via transattiva di somme derivanti dal predetto aumento straordinario dei prezzi, consente una spesa inferiore all’ipotesi di indire una nuova gara per riaggiudicare l’appalto, gara che dovrebbe fissare la base per le offerte tenendo conto integralmente dei nuovi prezzi. Viceversa, il riconoscimento degli stessi all’interno dell’attuale rapporto contrattuale ed in via transattiva, consente di riconoscere l’aumento solo per la parte superiore al 8% in applicazione dei principi di cui all’art. 106 che impongono all’appaltatore di sopportare quell’alea ma nella misura indicata dalla predetta legge 106/21.

Gli aumenti dei prezzi sono stati dettagliatamente indicati e documentati con apposita relazione dell’appaltatrice, a sua volta verificata e ridimensionata da Acer come sopra specificato, risultando dalla trattativa l’importo indicato nella proposta transattiva.

Altro elemento di valutazione è costituito dal fatto che l’eventuale risoluzione del contratto in essere non consente di affidare l’opera all’impresa collocatasi al secondo posto in graduatoria in quanto, sia per le modifiche introdotte con le perizie di variante sia per l’aumento straordinario dei prezzi, non sarebbe più possibile aggiudicare alle stesse condizioni dell’originario contratto. Ne deriverebbe la necessità di promuovere una nuova gara con notevole procrastinazione della ripresa dei lavori. Ciò determinerebbe da un lato spese di risoluzione e di riaggiudicazione, con la rinnovazione di spese preliminari alla ripresa dei lavori e, dall’altro, la prosecuzione del rapporto di locazione attualmente in essere per la sede della polizia municipale; la stima dei tempi della conclusione lavori nelle due ipotesi di prosecuzione del contratto attuale e di rinnovazione della gara, vede tempi più contenuti per la prima e conseguente risparmio dei canoni per le mensilità corrispondenti a tale differenza non inferiore ad euro 450.000,00 come da menzionata relazione del RUP.

* Va precisato che , pur essendo inserita l’accettazione della perizia di variante n.3 nell’atto transattivo in questione, si tratta di mera contestualità, restando fermo che la perizia riguarda la normale esecuzione del contratto mentre la transazione vera e propria riguarda le voci estranee alla perizia. Tale valore implica ex art. 208 codice appalti, il parere del’avvocatura interna che è stato acquisito come sopra riferito.
* Precisato che su richiesta di CLEA si è introdotta nella trattativa la seguente precisazione condivisa dalle parti trattanti:

*Nel caso di accordo sulla presente transazione, Clea provvederà a darne comunicazione al Commissario giudiziale della procedura di Concordato preventivo cui è soggetta, in ragione dei compiti di vigilanza sull'esercizio dell'impresa, richiedendo allo stesso di esprimere eventuali rilievi e/o ragioni ostative entro 15 giorni dal ricevimento.*

*Resta inteso che in caso di accettazione della transazione la sottoscrizione dell’accordo da parte di Clea sarà subordinata all’autorizzazione del Tribunale di Venezia, a seguito di parere del Commissario Giudiziale, fermo restando che qualora questo non formuli rilievi ovvero evidenzi ragioni ostative a procedere alla sottoscrizione di specifica scrittura privata a contenuto transattivo, la scrivente impresa interverrà alla firma con la conseguenza che riprenderà i lavori non appena sarà disposto il relativo verbale.*

*La sottoscrizione dell’accordo da parte del Comune di Ferrara sarà subordinata all’acquisizione da parte di Clea s.c. della predetta autorizzazione da parte del Tribunale di Venezia, a seguito di parere del Commissario Giudiziale, entro giorni 45 dalla comunicazione dell’adottanda deliberazione di Giunta che autorizza la transazione. Decorso tale termine il comune, con semplice comunicazione, potrà recedere dalla trattativa e dalla proposta transattiva senza alcuna responsabilità conseguente.*

* Ritenuto opportuno aderire alla proposta transattiva come illustrata e come allegata a far parte integrante della presente deliberazione;

**Visto** l’art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Rilevato** che per il finanziamento delle c.d. riserve del presente accordo transattivo pari a € 345.400,00 Iva compresa, si rende necessario applicare al bilancio di previsione 2021 parte dell’avanzo di amministrazione disponibile accertato con l’approvazione del Rendiconto 2020 come da allegata scheda A), mentre il rimanente importo di € 530.243,75 del sopraccitato accordo risulta già finanziato al titolo 2 di spesa al capitolo 01052.02.0605110636 - RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA DA ADIBIRE A DELEGAZIONE COMUNALE E UFFICI POLIZIA MUNICIPALE. Finanziamento assicurato con avanzo di amministrazione applicato al Bilancio di previsione 2021;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 44753 del 17/05/2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto 2020 le cui risultanze finali sono le seguenti: avanzo di amministrazione di complessivi € 42.940.806,06 di cui quota vincolata, al netto degli accantonamenti, € 12.425.945,62 (€ 6.863.785,36 di parte corrente e € 5.562.160,26 di parte investimenti); quota accantonata € 21.570.653,06; quota destinata agli investimenti € 424.783,74 e quota disponibile pari ad € 8.519.423,64;

**Rilevato** che l’avanzo di amministrazione, accertato con l’approvazione del Rendiconto 2020 ammontante complessivamente ad € 42.940.806,06 è stato applicato, alla data attuale, al Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, per l’importo complessivo di € 17.742.458,08 come segue:

- € 9.353.123,47 con la deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 21543/21 del 24/03/2021 di approvazione del Bilancio preventivo 2021-2023 per il finanziamento di vari progetti relativi a spese di investimento per € 4.028.969,82 (avanzo presunto derivante da avanzo vincolato) e di spese correnti per € 5.324.153,65 (avanzo presunto derivante da avanzo vincolato per € 2.577.694,19 e da avanzo accantonato per “svincolo” eccedenza FCDE a copertura di parte dell’FCDE stanziato nel 2021 per € 2.746.459,46);

- € 360.025,00 con Determinazione P.G. n. 62059 del 21/05/2021 del Responsabile del Servizio Finanziario per il finanziamento di spese correnti (avanzo presunto derivante interamente da avanzo vincolato);

- € 8.029.309,61 con la deliberazione del Consiglio Comunale P.G. n. 83048 del 26/07/2021 di approvazione dell’assestamento e della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022-2024 come segue: € 612.275,09 di avanzo vincolato ( di cui € 409.891,16 di parte corrente e € 202.383,93 di parte investimenti); € 21.469,68 di avanzo accantonato e € 7.395.564,84 di avanzo disponibile (di cui € 1.145.274,84 di parte corrente e € 6.250.290,00 di parte investimenti)

per cui, alla data attuale, risultano ancora rimanenti fondi di avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 4.846.981,52 (di cui € 3.516.175,01 di parte corrente ed € 1.330.806,51 di parte investimenti), accantonato pari ad € 18.802.723,92, destinato ad investimenti pari ad € 424.783,74 e disponibile pari ad € 1.123.858,80 (€ 25.198.347,98 complessivi);

**Visto** il parere favorevole sulla transazione dell’avvocatura comunale in data 18.08.2021;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data ….……;

**Visti** gli atti;

**Sentite** la Giunta Comunale e la I Commissione Consiliare;

**Visti** i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Dirigente del Servizio Edilizia – Ing. Ferruccio Lanzoni proponente e dal Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., come sostituito dall’art. 3 – punto b), del Decreto Legge n. 174 del 10.10.2012);

**DELIBERA**

- Di approvare la proposta transattiva come in premessa ed allegata a far parte integrante del presente atto, incaricando l’ing. Ferruccio Lanzoni dirigente del Comune di Ferrara della sottoscrizione per il Comune, qualora si verifichino le circostanze relative all’autorizzazione da parte del Tribunale di Venezia a seguito di parere del Commissario Giudiziale come precisato in premessa ed autorizzando fin d’ora le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie. Di rinviare a separato atto l’approvazione della perizia di variante n.3, con i contenuti di cui in premessa;

- Di finanziare la spesa di Euro € 345.400,00 Iva compresa, a titolo di riserve riconosciute con il presente accordo transattivo, applicando al bilancio di previsione 2021 parte dell’avanzo di amministrazione disponibile accertato con l’approvazione del Rendiconto 2020 come da allegata scheda A), dando atto che il rimanente importo di € 530.243,75 del sopraccitato accordo transattivo (pari a complessivi € 875.643,75) risulta finanziato al titolo 2 di spesa al capitolo 01052.02.0605110636 - RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA DA ADIBIRE A DELEGAZIONE COMUNALE E UFFICI POLIZIA MUNICIPALE, con avanzo di amministrazione già applicato al Bilancio di Previsione 2021;

- Di approvare la variazione di bilancio per l’applicazione dell’avanzo, come da scheda allegata;

- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Ferruccio Lanzoni – Dirigente del Servizio Edilizia.